



Unione Europea
Fondo Sociale Europeo



Repubblica Italiana



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE SU TRABALLU, FORMATZIONE PROFESSIONALE, COOPERATZIONE E SEGURÀNTZIA SOTZIALE

ASSESSORATO DEL LAVORO, FORMAZIONE PROFESSIONALE, COOPERAZIONE E SICUREZZA SOCIALE

Direzione Generale

Servizio della *Governance* della Formazione Professionale

Disciplina Regionale
dell'Offerta Formativa Pubblica
nell'ambito del contratto di Apprendistato Professionalizzante o
Contratto di Mestiere

(ai sensi dell'art.4, del Decreto Legislativo 14 settembre 2011, n.167 Testo Unico dell'Apprendistato)

Allegato alla Determinazione n. 11811/834/F.P. del 24/03/2015

1. OGGETTO ED AMBITO DI APPLICAZIONE

In osservanza a quanto dettato dall'art.4 del D.Lgs. 14 settembre 2011 n.167, la Regione Sardegna ridefinisce la disciplina del contratto di apprendistato professionalizzante o di mestiere in recepimento delle Linee Guida approvate in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano il 20 febbraio 2014 e del Decreto Legge 20 marzo 2014 n.34, convertito in Legge 16 maggio 2014, n° 78 "Misure urgenti per favorire il rilancio dell'occupazione e per la semplificazione degli adempimenti a carico delle imprese".

L'offerta formativa pubblica relativa alla formazione di base e trasversale è da intendersi obbligatoria nella misura in cui sia concretamente disponibile per l'impresa e per l'apprendista.

L'offerta formativa si intende disponibile nel caso in cui:

- sia disciplinata e finanziata dall'Amministrazione Regionale. Laddove esaurisca le risorse disponibili e per l'intero periodo di indisponibilità, l'Amministrazione ne garantisce tracciabilità e comunicazione alle competenti direzioni territoriali del Lavoro quale causa esimente per le imprese dell'obbligo formativo;
- sia data formale e tempestiva comunicazione alle imprese e agli apprendisti in merito ai soggetti attuatori e alle modalità di svolgimento delle attività formative;
- sia stabilito l'avvio delle attività formative entro e non oltre sei mesi dalla data di assunzione dell'apprendista e, nel caso di contratti stagionali, che l'avvio e il termine delle attività formative non superino la scadenza del contratto.

Per perseguire tale finalità, la Regione Sardegna attraverso il SIL, che gestisce le comunicazioni obbligatorie di assunzione, comunica formalmente l'offerta formativa alle imprese e agli apprendisti.¹ **Le imprese**, contestualmente **all'invio telematico della comunicazione obbligatoria di assunzione** ricevono, tramite il SIL, una comunicazione via mail sulla disponibilità dell'offerta formativa pubblica approvata dalla Regione e **comunicano, extra sistema, direttamente all'Agenzia formativa di volerne usufruire.**

L'offerta formativa regionale è affidata mediante procedure di evidenza pubblica ad Agenzie formative accreditate per la macrotipologia C, che possono attuarla esternamente ed internamente all'azienda.

Qualora non intendano avvalersi dell'offerta formativa pubblica finanziata, le imprese possono provvedere a loro spese ad erogare direttamente la formazione finalizzata all'acquisizione delle competenze di base e trasversali nel rispetto dei contenuti definiti dalla presente disciplina e dei requisiti minimi che saranno specificati con successivo provvedimento.

¹ ai sensi dell'art.4, comma 3 del D.Lgs. 167/2011 come modificato dal Decreto Legge n.34/2014 convertito in legge n.78/2014).

2. DESTINATARI

Sono destinatari dell'Offerta Formativa Pubblica i **giovani di età compresa tra i 18** (17 anni, se in possesso di una qualifica professionale conseguita ai sensi del D.Lgs.17 ottobre 2005, n.226) **e i 29 anni e i lavoratori in mobilità**², residenti o domiciliati in Sardegna, assunti da imprese con almeno una sede operativa nella regione, ai sensi dell'art.4 del D.Lgs. 14 settembre 2011, n.167.

La presente disciplina si applica a:

- 1) apprendisti assunti a decorrere dalla data di approvazione della presente;
- 2) apprendisti iscritti al "Catalogo dell'Offerta Formativa Regionale Integrativa" entro il 31 gennaio 2015, che non abbiano completato la formazione obbligatoria entro i termini previsti e che debbano frequentare la seconda e/o terza annualità formativa;
- 3) apprendisti assunti precedentemente alla data di approvazione della presente, per i quali, dal 01/02/2015, i datori di lavoro abbiano presentato apposita domanda di accesso all'offerta formativa pubblica utilizzando il modulo disponibile sul sito istituzionale della Regione, ai quali sia possibile erogare entro la scadenza del contratto:
 - l'intero monte ore formativo;
 - la formazione residua, qualora, in virtù di precedenti contratti di apprendistato, abbiano frequentato con successo percorsi formativi per l'acquisizione di competenze di base e trasversali, a condizione che la formazione sia stata debitamente attestata.

3. OFFERTA FORMATIVA PUBBLICA: DURATA, ARTICOLAZIONE, CONTENUTI E MODALITA' DI REALIZZAZIONE

Secondo quanto previsto dal co.3 dell'art.4 del D.Lgs. 14 settembre 2011, n.167 e in coerenza a quanto indicato nel Protocollo d'Intesa sottoscritto il 3 maggio 2012 con le Parti Sociali e Datoriali, la Regione definisce gli standard minimi per la formazione finalizzata all'acquisizione delle competenze di base e trasversali, in termini di, durata, articolazione e contenuti.

Durata

La durata della formazione pubblica di norma è di 120 ore nel triennio. Nel caso di contratti con durata formativa inferiore ai tre anni, la durata si determina nella misura di 40 ore/anno.

² Cfr. co.4,art.7 del D.Lgs. 14 settembre 2011, n.167

La durata formativa è ridotta nei seguenti casi:

- per gli apprendisti in possesso di laurea³, l'offerta formativa pubblica è ridotta a 40 ore nel triennio;
- per gli apprendisti in possesso di diploma di scuola media superiore oppure di qualifica o diploma professionale⁴ è ridotta ad 80 ore nel triennio;
- per gli apprendisti che, in virtù di precedenti contratti di apprendistato, abbiano frequentato con successo percorsi formativi per l'acquisizione di competenze di base e trasversali, è ridotta nella misura del numero delle ore realizzate, a condizione che la frequenza formativa sia debitamente attestata.

Per gli apprendisti privi di titolo, in possesso di licenza elementare e/o della sola licenza di scuola secondaria di I grado, la durata formativa è di 120 ore.

Per gli apprendisti assunti con contratto stagionale la durata formativa è così definita:

- per i contratti di durata da 15 gg a 3 mesi: 10 ore
- per i contratti di durata da 4 a 6 mesi: 20 ore
- per i contratti di durata di oltre 6 mesi: 40 ore

Articolazione formativa

In linea generale le 120 ore del triennio sono articolate in aggregati di unità formative (a seguire denominate UF) il cui monte ore annuale sarà di 40 ore. Le attività relative alla seconda e terza annualità formative possono essere anticipate e concluse nel primo anno formativo. In alternativa le 120 ore possono essere ripartite nella prima annualità e nella seconda annualità, nel rispetto del monte ore annuale sopra indicato.

Contenuti formativi

L'offerta formativa pubblica deve essere strutturata sulla base della seguente articolazione in UF afferenti a 2 diversi ambiti:

³ *Diploma terziario extrauniversitario, Diploma universitario, Laurea vecchio e nuovo ordinamento; titolo di studio post-Laurea, Master universitario di I livello, Diploma di specializzazione, titolo di Dottore di ricerca.*

⁴ *Qualifica o diploma professionale-conseguito nel sistema leFP e della formazione professionale, ai sensi dell'Accordo del 29 aprile 2010 e del "Repertorio nazionale dell'offerta di istruzione e Formazione Professionale" istituito dall'Accordo sancito dalla conferenza Stato-Regioni nella seduta del 27 luglio 2011; qualifica o diploma professionale conseguito presso gli Istituti Professionali di Stato ai sensi del previgente ordinamento; diploma di istruzione secondaria superiore che permette l'accesso all'Università.*

Ambito Formativo	Unità formative (UF)
1. Competenze chiave per l'apprendimento permanente di cui alla Raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006	A. Comunicazione nella madrelingua; B. Comunicazione nelle lingue straniere; C. Competenza matematica e competenze di base in scienza e tecnologia; D. Competenza digitale; E. Imparare a imparare; F. Competenze interpersonali, interculturali e sociali e competenza civica ⁵ ; G. Spirito d'iniziativa e di imprenditorialità; H. Consapevolezza ed espressione culturale.
2. Competenze relative alla qualità, sicurezza, igiene e salvaguardia ambientale dei luoghi di lavoro ⁶	Adottare comportamenti sicuri sul luogo di lavoro

3. STANDARD FORMATIVI

Le competenze di base e trasversali devono riferirsi ai seguenti ambiti formativi:

- competenze chiave per l'apprendimento permanente, di cui alla Raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006 (**Allegato A**);
- competenze tecnico-professionali comuni di qualifica professionale (qualità, sicurezza, igiene e salvaguardia ambientale) di cui all'allegato 3 dell'Accordo approvato in Conferenza Stato - Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano il 29 aprile 2010 per la messa a regime del sistema di istruzione e formazione professionale (**Allegato B**).

La formazione pubblica deve essere svolta in ambienti adeguatamente organizzati ed attrezzati. Essa si realizza, di norma, nella fase iniziale dell'apprendistato e deve prevedere una prova finale di valutazione degli apprendimenti.

⁵ A tale UF afferiscono anche le competenze relative alla disciplina del rapporto di lavoro

⁶ Può rientrare nei contenuti dell'offerta formativa pubblica la formazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro a condizione che sia complementare ed integrativa a quella prevista per la formazione sulla sicurezza di cui all'Accordo del 21 dicembre 2011 tra il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, il Ministero della Salute, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano per la formazione dei lavoratori ai sensi dell'art.37, co.2 del D.lgs. n.81/08.

Sono ammessi sistemi FAD in modalità videoconferenza e/o in e-learning, che saranno disciplinate con successivi specifici provvedimenti.

4. PIANO FORMATIVO INDIVIDUALE

In coerenza a quanto previsto dalla Linee Guida nazionali, il piano formativo individuale, di cui all'art. 2, comma 1, lettera a) del D.lgs. 14 settembre 2011, n.167, è obbligatorio esclusivamente in relazione alla formazione per l'acquisizione delle competenze tecnico-professionali e specialistiche.

5. ATTESTAZIONE DELLE ATTIVITA' FORMATIVE

Al termine del percorso formativo, l'esito della formazione è registrato sul modello **"Attestato di frequenza"** (cfr. **Allegato C**), riportante i contenuti minimi del libretto formativo.

L'attestato di frequenza è rilasciato all'apprendista che abbia frequentato l'80% del monte ore complessivo della formazione di base e trasversale.

Unitamente al conseguimento dell'attestato di frequenza, nel caso di completamento del percorso, il soggetto attuatore dovrà rilasciare una dichiarazione dei risultati di apprendimento recante la tipologia di attività formativa, la durata, i contenuti e gli esiti cognitivi, utile ai fini dell'esercizio dei crediti formativi.

Il rilascio della dichiarazione è vincolato oltre che alla regolare frequenza del percorso anche all'esito positivo delle prove di valutazione intermedie e finali. Anche nel caso d'interruzione del percorso formativo sarà possibile rilasciare la dichiarazione degli apprendimenti che sono stati oggetto delle prove di valutazione previste dal percorso.

6. AZIENDE MULTILocalizzate

Le imprese che hanno sedi in più Regioni, possono adottare la disciplina per l'offerta formativa pubblica della Regione dove è ubicata la sede legale oppure, a seguito della piena operatività⁷ delle Linee Guida approvate con Accordo in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano del 20 febbraio 2014, avvalersi dell'offerta formativa pubblica disponibile presso la Regione Sardegna, se vi hanno sedi operative.

7. DISPOSIZIONI FINALI

Con successivi atti saranno adottate le specifiche indicazioni emerse dai lavori del gruppo tecnico di lavoro, composto da rappresentanti del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e da rappresentanti

⁷ Vd. par. 7

delle Regioni e P.A., previsto dalle Linee Guida approvate con Accordo in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano del 20 febbraio 2014, al fine di:

- ✓ definire gli ambiti di applicazione della FAD;
- ✓ individuare a livello nazionale i costi standard per la formazione relativa all'acquisizione delle competenze di base e trasversale;
- ✓ definire ulteriori standard per l'erogazione della formazione per l'acquisizione delle competenze di base e trasversali in azienda;
- ✓ articolare l'elenco delle competenze, individuate al par. 2 della presente Disciplina, in moduli coerenti con l'EQF e secondo le indicazioni dell'Organismo Tecnico di cui all'art.6 del D.Lgs. 14 settembre 2011, n.167;
- ✓ definire operativamente modalità omogenee per garantire uniformità nella tracciabilità e nella comunicazione dei periodi di indisponibilità delle risorse, di cui al par.1 della presente Disciplina.